

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
RELAZIONE**

SI - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI

ALLEGATO n. 14 AL DOSSIER DI RISOLUZIONE INTERFERENZE

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

I	F	1	M	0	0	E	Z	Z	R	H	S	I	0	0	0	0	0	1	5	A	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	TRAPANESE	10/09/18	MARTUSCELLI	11/09/18	PIAZZA	11/09/18	MARTUSCELLI
								12/09/18

PREMESSA	3
1 DESCRIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	4
1.1 GRAFICI.....	5
2 COMPUTI METRICI DELLE INTERFERENZE.....	17
3 CORRISPONDENZA CON IL GESTORE	18

PREMESSA

Nel presente “**Allegato N.14**” al Dossier delle Interferenze si riportano le interferenze del Gestore **TERNA RETE ITALIA S.p.A.** denominate come segue:

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Tipologia e Caratteristiche Interferenze	Comune
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 17 Sud	0+900,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferente con traliccio della variante provvisoria della linea Cassino-Napoli.	Casalnuovo
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 05 Sud *	1+000,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria della Circumvesuviana.	Casalnuovo
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 06 Sud *	1+110,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 08 Sud *	1+320,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 09 Sud *	1+330,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 19 Sud	1+492,22	Attraversamento linea elettrica A.T. Terna .	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 10 Sud *	1+525,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 11 Sud *	1+610,00	Attraversamento elettrico aereo A.T. Enel, interferenza con traliccio per scavo per la costruzione della nuova galleria Casalnuovo.	Afragola
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 32 Nord	11+378,29	Elettrodotto raccordo industriale.	Acerra
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 33 Nord	11+435,78	Elettrodotto.	Acerra
Terna "07_Fratta San Giuseppe"	Int. 35 Nord	14+131,19	Elettrodotto.	Acerra
Terna "05_Brusciano Maddaloni"	Int. 36 Nord	14+395,56	Elettrodotto.	Acerra

Nel prosieguo del presente documento si riporta la descrizione, la risoluzione con annessi elaborati grafici e la valutazione economica fornite dal Gestore nonché le comunicazioni intercorse con quest'ultimo.

1 DESCRIZIONE E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Tutte le interferenze del presente allegato sono dovute alla distribuzione ed ai relativi manufatti del gestore (TERNA) che interferiscono con l'esecuzione e l'esercizio delle opere in appalto. Ovviamente tutte le interferenze sono risolte direttamente dall'ente gestore per cui sia le soluzioni tecniche che le relative quantificazioni economiche sono state fornite dalla TERNA.

Per la risoluzione delle interferenze con il tracciato di competenza Terna è stata stipulata in data 3 agosto 2017 una convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (riportata in allegato), con la quale RFI dà mandato a Terna di procedere all'avvio dei necessari iter autorizzativi e allo sviluppo della progettazione delle risoluzioni per la tratta Napoli-Cancello e per la tratta Cancello-Frasso Telesino. In questa convenzione sono riportate le previsioni dei tempi di realizzazione dei singoli interventi, nonché le previsioni di spesa per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.

Per la tratta in oggetto sono stati prodotti da Terna i seguenti progetti definitivi, trasmessi ufficialmente a RFI ed Italferr il 19/12/2016 (vedi documentazione allegata):




- 220 kV "Casalnuovo – Casoria 2" – cod. 22245C1;
- 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni" – cod. 22240C1;
- 220 kV "Brusciano - Maddaloni" – cod. 22218C1;
- 150 kV "Fratta – S. Giuseppe" – cod. 23519G1.

Tali progetti sono stati acquisiti dall'Appaltatore per le necessarie verifiche. Nel paragrafo seguente si riportano gli allegati grafici trasmessi dall'ente a risoluzione delle varie interferenze mentre per la valutazione economica si rinvia al capitolo successivo.




1.1 GRAFICI

INTERFERENZE TERNA RETE ITALIA SpA



INT. 17 Sud






INT. 06 Sud *






INT. 09 Sud *





INT. 10 Sud *




INT. 11 Sud *



INT. 32 Nord



INT. 36 Nord



2 COMPUTI METRICI DELLE INTERFERENZE

Come riportato in precedenza la valutazione economica per la risoluzione delle presenti interferenze è stata effettuata direttamente dall'ente gestore e di seguito si riporta un quadro economico riassuntivo.

Rif. Progetto	Nome Interferenza	PK di progetto	Valutazione Economica Preventivata dalla TERNA
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 17 Sud	0+900,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 05 Sud *	1+000,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 06 Sud *	1+110,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 08 Sud *	1+320,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 09 Sud *	1+330,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 19 Sud	1+492,22	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 10 Sud *	1+525,00	€ 1.352.500,00
Terna "08_Casalnuovo_Casoria 2"	Int. 11 Sud *	1+610,00	€ 1.352.500,00
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 32 Nord	11+378,29	€ 242.500,00
Terna "06_Fiat Auto - Maddaloni"	Int. 33 Nord	11+435,78	€ 242.500,00
Terna "07_Fratta San Giuseppe"	Int. 35 Nord	14+131,19	€ 460.000,00
Terna "05_Brusciano Maddaloni"	Int. 36 Nord	14+395,56	€ 739.000,00

3 *CORRISPONDENZA CON IL GESTORE*

Nel presente paragrafo si riportano tutte le comunicazioni intercorse tra NACAV SpA ed il Gestore, per ogni interferenza individuata.



CONVENZIONE

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 31.525.279.633,00 i.v.a., iscritta al n° 7847/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, cod. fiscale 01585570581 e P. IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) nella persona del Ing. Lucio Menta nato a Velletri (RM) il 13/12/1976 nella Sua qualità di Referente di Progetto giusta procura speciale repertorio n°81475 e Rog. 21917 del 15/04/2016 del dr. Paolo Castellini di Roma, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 20.04.2016 al n. 10762 Serie 1T,

E

Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito denominata "TERNA"), con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 120.000,00 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 11799181000 nella qualità di procuratrice di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 442.198.240 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779661007, giusta procura per notaio Troili di Roma rep. n. 25487 del 14.11.2016, in persona del suo procuratore, ing. Francesco Bonci, giusta procura speciale per notaio Alberto Valdimiro Capasso di Roma rep. n. 95406 – racc. n. 39007 del 28.7.2017, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 1.8.2017 al n. 23833 Serie 1T

PER

regolare i rapporti connessi con la risoluzione delle interferenze con le linee elettriche AT di proprietà della Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (nel seguito denominati IMPIANTI) in dipendenza della realizzazione dell'Itinerario Napoli – Bari, Variante alla linea Napoli – Cancellino (CUP: J61H94000000011).

P r e m e s s o

- che RFI, in virtù del Contratto Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha il compito di realizzare i Progetti della Variante alla Linea Napoli – Canello e del Raddoppio e Velocizzazione della tratta Canello – Frasso Telesino;
- che i suddetti progetti ricadono nell’ambito del programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.) e pertanto nel campo di applicazione della Delibera CIPE n. 62 del 6 agosto 2015 ai fini del controllo e della lotta antimafia sulle Grandi Opere, già oggetto di monitoraggio sotto il profilo della tracciabilità dei flussi finanziari;
- che il Progetto Preliminare della Variante alla Linea Napoli – Canello è stato approvato con Delibera CIPE n. 2 /2013 del 18 febbraio 2013;
- che con la legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 1, comma 1, è stato nominato l’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Commissario per la realizzazione delle opere relative agli Assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- che con l’art. 7, comma 9-bis, della legge 26 febbraio 2016, n. 21 di conversione con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, nonché sono state sostituite le parole “Ferrovie dello Stato S.p.A.” con le parole “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.” con conseguente subentro nella carica di Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina dell’Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- che nell’ambito della procedura di Conferenza di Servizi, convocata dal Commissario, volta all’approvazione del progetto definitivo della Variante alla Linea Napoli - Canello, TERNA ha presentato con note prot. 150-151-152-153 e 154 del 25 febbraio 2016 i progetti di

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. To its left, there is a faint, circular stamp, possibly a company or official seal, which is partially obscured and difficult to read.

massima per la risoluzione delle interferenze con indicazione dei nuovi tracciati delle linee elettriche, nonché il preventivo di massima degli oneri per la loro realizzazione;

- che il Progetto Definitivo della Variante alla Linea Napoli - Cancello è stato approvato dal Commissario con Ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016;

- che con preventivo presentato da TERNA con nota prot. 578 del 28 giugno 2016, accettato da RFI con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\428 del 22 luglio 2016, assolvendo agli obblighi disciplinati dall'art. 171, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le Parti hanno definito le modalità di redazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari ai fini autorizzativi della risoluzione delle interferenze delle linee elettriche AT con entrambi i progetti ferroviari;

- che con nota prot. 704 del 26 luglio 2016 TERNA ha rassegnato gli studi di fattibilità della risoluzione delle interferenze per entrambi i progetti;

che RFI ha confermato le necessità della prosecuzione della progettazione definitiva limitatamente ai seguenti interventi:

- Variante alla Linea Napoli - Cancello:

- 220 kV "Casalnuovo - Casoria 2" - cod. 22245C1;
- 220 kV "Fiat Auto - Maddaloni" - cod. 22240C1;
- 220 kV "Brusciano - Maddaloni" - cod. 22218C1;
- 150 kV "Fratta - S. Giuseppe" - cod. 23519G1.

- Raddoppio e Velocizzazione della tratta Cancello - Frasso Telesino:

- 380 kV "Avellino Nord - S. Sofia" - cod. 21340C1;
- 380 kV "Benevento II - S. Sofia" - cod. 21331B1;
- 150 kV "Airola - S. Sofia cd Durazzano" - cod. 23572E1;
- 60 kV "Maddaloni - Nola cd Acq. S. Felice e Nola RFI" - cod. 24255A1.

- che pertanto con note prot. TRISPACS/P2016 001163+1169 del 19 dicembre 2016 e

TRISPACS/P2016 0001175 del 21 dicembre 2016 TERNA ha inviato tutti i progetti definitivi ai fini autorizzativi di risoluzione delle interferenze;

- che con nota prot. 054 del 4/04/2017 TERNA ha inviato a RFI un aggiornamento dell'offerta relativa all'intervento 220 kV "Casalnuovo - Casoria 2" indicando il nuovo importo dovuto per realizzazione di tale variante pari a € 10.473.000,00 in luogo del precedente importo di € 9.447.000,00;

- che RFI con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2017\267 del 12/04/2017, in riscontro alla suddetta nota TERNA del 4/04/2017 ha assicurato l'impegno a mettere a disposizione le risorse occorrenti per la risoluzione dell'interferenza secondo quanto disposto dagli art. 170 e 171 del D.Lgs. 163/2006, dovendosi intendere tale manifestazione di volontà quale espressa accettazione del predetto nuovo importo dovuto per la realizzazione della variante in questione;

- che in detta nota inoltre RFI - precisato che sulla base del programma di risoluzione delle interferenze l'avvio dei lavori di realizzazione delle opere ferroviarie nel tratto interferente con l'elettrodotto 220 kV "Casalnuovo - Casoria 2" è previsto per il primo bimestre 2018 - chiedeva di conoscere la soluzione provvisoria che consentisse il regolare e tempestivo avanzamento dei lavori delle opere ferroviarie;

- che TERNA con nota prot. TRISPACS/20170000418 del 4.5.2017 - confermato l'impegno alla risoluzione dell'interferenza entro il termine massimo di dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla stregua delle disposizioni di cui alla legge 239/2004 - manifestava la propria disponibilità a progettare ed a realizzare, previo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero competente, una soluzione di variante provvisoria, con oneri a quantificarsi e ad integrale carico di RFI. A seguito delle intese intercorse si è convenuto che TERNA si procurerà direttamente le servitù di elettrodotto necessarie, i cui oneri cederanno ad integrale carico di RFI.



- che al fine di disciplinare la completa risoluzione delle interferenze secondo le previsioni del citato art. 171 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le Parti hanno convenuto di stipulare il presente Atto per regolamentare i rapporti tra RFI, in qualità di proprietario della tratta ferroviaria di prossima realizzazione Variante alla Linea Napoli – Canello, e TERNA, proprietaria degli impianti interferiti dalle suddette linee ferroviarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono regolamentati i rapporti volti alla risoluzione delle interferenze derivanti dalla realizzazione della “Variante alla Linea Napoli - Canello” con l’attraversamento delle linee elettriche AT di seguito denominate:

Variante alla Linea Napoli - Canello:

- 220 kV “Casalnuovo – Casoria 2” – cod. 22245C1;
- 220 kV “Fiat Auto – Maddaloni” – cod. 22240C1;
- 220 kV “Brusciano – Maddaloni” – cod. 22218C1;
- 150 kV “Fratta – S. Giuseppe” – cod. 23519G1.

Per quanto attiene l’interferenza AT 220 kV “Fratta – Poggioreale”, cod. 22253C1, censita in fase di progettazione, TERNA rappresenta che tale linea non necessita di alcun intervento in quanto oggetto di dismissione, ad eccezione del tratto necessario per realizzare la soluzione di variante provvisoria richiesta da RFI meglio specificata al successivo art. 3, comma 6, che verrà tenuto in esercizio fino al completamento dell’intervento definitivo di risoluzione 220 kV “Casalnuovo – Casoria 2”

Art. 3 – Impegni di TERNA

1. Con la presente Convenzione TERNA si impegna all'espletamento degli iter di ottenimento delle autorizzazioni necessarie, alla redazione della progettazione esecutiva, alla realizzazione delle opere e a tutto quanto necessario al fine di risolvere le interferenze delle linee elettriche AT indicate al precedente art. 2 con la realizzanda tratta ferroviaria Variante alla Linea Napoli - Cancello.

2. I lavori di spostamento delle linee elettriche AT riportate all'art. 2 saranno eseguiti direttamente da TERNA sulla base dei progetti redatti dalla stessa società nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

3. Le progettazioni e lavori di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno realizzati direttamente da TERNA su asset di sua proprietà e sotto la propria responsabilità. In relazione a tali lavori TERNA assumerà quindi il ruolo di Committente, dovendosi escludere che la presente convenzione possa in alcun modo essere intesa quale contratto di appalto.

4. RFI indica quali termini massimi per la risoluzione delle interferenze alla stregua del proprio programma di avanzamento dei lavori delle opere ferroviarie quelli di seguito indicati,

- Variante alla Linea Napoli - Cancello:

- 220 kV "Casalnuovo – Casoria 2" – febbraio 2018;
- 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni" – febbraio 2018;
- 220 kV "Brusciano – Maddaloni" – dicembre 2019;
- 150 kV "Fratta – S. Giuseppe" – dicembre 2019.

In relazione ai predetti termini TERNA si impegna a fare tutto quanto in suo potere per la loro osservanza che tuttavia resta subordinata al previo rilascio delle necessarie autorizzazioni dalla parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico in tempi compatibili con quelli di realizzazione dei progetti di risoluzione delle interferenze, fin d'ora stimati in non meno di sei

mesi per ogni singolo intervento ed in non meno di dodici mesi per l'intervento di risoluzione
220 kV "Casalnuovo – Casoria 2".


5. Per tale ultimo intervento, per il quale TERNA ha già avviato in data 18 maggio 2017 il
procedimento innanzi al Ministero dello Sviluppo Economico per il tempestivo rilascio della
necessaria autorizzazione, non risultando i tempi di risoluzione dell'interferenza compatibili
con i lavori dell'opera ferroviaria, TERNA con la citata nota prot. TRISPACS/20170000418
del 4.5.2017 ha elaborato e proposto una soluzione di variante provvisoria consistente nella
realizzazione di due brevi raccordi aerei sulla linea elettrica a 220 kV Fratta- Poggioreale di cui
è già previsto lo smantellamento, che tuttavia viene rinviato limitatamente al tratto interessato
dalla suddetta variante provvisoria e fino al completamento dell'intervento di variante
definitiva in cavo interrato.

6. Resta inteso che anche tale soluzione di variante provvisoria, che è stata espressamente
accettata da RFI, è subordinata alla previa autorizzazione da parte del competente Ministero
dello Sviluppo Economico.

7. Con riferimento ai preventivi presentati per le prestazioni di progettazione e realizzazione
delle interferenze, TERNA rappresenta sotto la propria responsabilità che detti preventivi sono
stati redatti secondo criteri, specifiche/prezzi e tariffe adottati dalla medesima Società sulla
base delle condizioni di mercato cui Terna può accedere.

8. TERNA si impegna a prestare secondo buona fede ogni collaborazione utile a RFI per la
risoluzione delle interferenze con la realizzanda tratta ferroviaria.

9. TERNA, in particolare, nel caso in cui non si verificassero per cause ad essa non
imputabili le condizioni per la risoluzione delle interferenze nei tempi necessari alla
realizzazione delle opere ferroviarie, si impegna a porre in essere eventuali interventi
provvisori, ove tecnicamente realizzabili, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dei
lavori, con oneri ad integrale carico di RFI e la cui determinazione sarà oggetto di



preventiva contrattazione tra le parti.

Art. 4 – Impegni di RFI

1. RFI per le attività di redazione degli Studi di Fattibilità e di redazione della progettazione preliminare fino all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si impegna ad erogare a TERNA gli importi già definiti nell'ambito del preventivo TERNA prot. 578 del 28 giugno 2016, accettato da RFI con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A0011\P\2016\428 del 22 luglio 2016, entrambi citati nelle premesse ed allegati alla presente Convenzione.

2. RFI per le attività di progettazione esecutiva relative alla risoluzione delle interferenze di cui all'art. 2 si impegna ad erogare a TERNA, secondo le modalità di pagamento definite al successivo art. 5, oltre agli indicati importi pattuiti per le attività di realizzazione degli interventi, l'importo di € 430.000,00, risultante dalla somma dei seguenti importi:

- € 307.000,00, per la progettazione esecutiva dell'intervento 220 kV "Casalnuovo – Casoria 2";
- € 36.000,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni";
- € 52.000,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento 220 kV "Brusciano – Maddaloni";
- € 35.000,00 per la progettazione esecutiva dell'intervento 150 kV "Fratta – S. Giuseppe";

3. RFI si impegna a rimborsare a TERNA, secondo le modalità di pagamento definite al successivo art. 5, gli importi da corrispondere per le servitù volontarie e coattive di elettrodotto connesse con la realizzazione delle varianti elettriche oggetto del presente contratto, ivi comprese le spese fiscali e notarili, sulla base della documentazione fornita da TERNA attestante i pagamenti per tali titoli effettuati in favore dei proprietari dei fondi interessati. Detti oneri, fermo restando l'obbligo di RFI di rimborsare quelli sostenuti dalla





società sulla base della predetta documentazione, sono ad oggi stimati in:

€ 590.000,00 per la Variante alla Linea Napoli – Canello;

4. RFI, per le attività di realizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze di cui all'art. 2, si impegna ad erogare a TERNA, secondo le modalità di pagamento definite al successivo art. 5, i seguenti importi:

- € 12.074.000,00 afferenti la Variante alla Linea Napoli - Canello risultante dalla somma dei seguenti importi:

- € 10.473.000,00 per la realizzazione dell'intervento 220 kV "Casalnuovo – Casoria 2";
- € 40.000,00 per l'intervento provvisorio di cui al precedente art. 3 comma 5,
- € 449.000,00 per la realizzazione dell'intervento 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni";
- € 687.000,00 per la realizzazione dell'intervento 220 kV "Brusciano – Maddaloni";
- € 425.000,00 per la realizzazione dell'intervento 150 kV "Fratta – S. Giuseppe".

5. Si conviene che per eventuali oneri derivanti da prescrizioni da parte delle Autorità competenti nel corso dei procedimenti autorizzativi dei progetti e per la gestione delle terre e rocce da scavo, essi saranno oggetto di nuova e separata quantificazione da parte di TERNA e saranno valutate congiuntamente da RFI e TERNA per un eventuale aggiornamento della presente Convenzione, laddove ne ricorrano i presupposti.

6. RFI si impegna a prestare secondo buona fede ogni collaborazione utile a TERNA per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 Modalità di Pagamento

1. Il pagamento degli importi previsti per la redazione degli Studi di Fattibilità e della progettazione preliminare fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di cui all'art.

4, comma 1, avverrà secondo modalità già definite nell'ambito del preventivo TERNA prot. 578 del 28 giugno 2016, accettato da RFI con nota prot. RFI-DIN-DIS.NB\A001\IP\2016\428 del 22 luglio 2016, entrambi citati nelle premesse ed allegati alla presente Convenzione.

2. Il pagamento degli importi previsti per le prestazioni di progettazione esecutiva di cui all'art. 4, comma 2 e di realizzazione di cui all'art. 4 commi 4, a fronte delle fatture che saranno emesse da TERNA, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- 10% degli importi definiti ai commi 2 e 4 dell'art. 4, afferenti le attività di progettazione esecutiva e realizzativa, alla sottoscrizione della presente Convenzione, per un importo complessivo pari ad € 1.250.400,00;
- 70% degli importi definiti per ogni singolo intervento ai commi 2 e 4 dell'art. 4, afferenti le attività di progettazione esecutiva e realizzativa, all'atto del rilascio della relativa autorizzazione, per un importo complessivo pari ad € 8.752.800,00;
- 20% degli importi definiti per ogni singolo intervento ai commi 2 e 4 dell'art. 4, afferenti le attività di progettazione esecutiva e realizzativa, all'atto del completamento dei relativi lavori per un importo complessivo pari ad € 2.500.800,00;

3. RFI, per le attività di acquisizione dei diritti di servitù di elettrodotto a cura di TERNA, si impegna al rimborso delle spese sostenute da TERNA a seguito di formale richiesta che attesti l'effettivo costo sostenuto.

4. Il pagamento degli importi dovuti verrà effettuato entro 60 giorni successivi alla data di emissione della fattura.

Art. 6 - Responsabilità delle Opere Eseguite

Resta espressamente inteso e convenuto che anche a seguito delle verifiche, delle prove e dei collaudi RFI e TERNA restano responsabili, della stabilità e della buona esecuzione delle opere da loro eseguite, ciascuno per la propria parte, ad ogni effetto di legge ed ai sensi dell'articolo



1669 del Codice Civile.

Art. 7 – Ulteriori impegni

Ultimate le opere oggetto della presente Convenzione, si procederà a sottoscrivere specifica Convenzione regolante i rapporti tra TERNA ed RFI per la gestione dell'esercizio, sorveglianza e manutenzione.

Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione trovano applicazione le previsioni di cui al Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario in applicazione alla Delibera CIPE 15/2015 (allegato 1 – Protocollo MGO tratta Napoli – Canello).

Il progetto in argomento ricade nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001 e s.m.i.) e pertanto nel campo di applicazione della Delibera CIPE n. 62 del 6 agosto 2015 ai fini del controllo e della lotta antimafia sulle Grandi Opere, secondo il protocollo di legalità ivi allegato (allegato 2 Protocollo di Legalità tratta Napoli – Canello) e che verrà successivamente sottoscritto dalle Parti con la Prefettura di Napoli.

Art. 8 - Manleva


TERNA si obbliga a tenere indenne ed a sollevare da qualsiasi responsabilità RFI per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose direttamente o indirettamente collegati alla progettazione e realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

Del pari RFI si obbliga a tenere indenne e a sollevare Terna da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose direttamente o indirettamente collegati alla progettazione e realizzazione delle opere di propria competenza.

Art. 9 – Durata della Convenzione

Il presente atto diviene efficace a partire dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà pari a quella di realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

Art. 10 - Informativa per la gestione dei dati di contratto



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso istituti bancari segnalati.

Le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 7 del suddetto D.Lgs. Resta espressamente inteso che ciascuna Parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Art. 11 - Disposizioni di legge vigenti

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 - Spese di stipulazione e gestione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13 – Codice etico

Le Parti espressamente dichiarano di ben conoscere le prescrizioni contenute nei rispettivi Codici Etici adottati e visionabili, rispettivamente, sul sito www.terna.it e sul sito www.fsitaliane.it, al fine di uniformare i propri comportamenti ai criteri in essi previsti.

Art. 14- Risoluzione delle controversie

La definizione delle controversie insorte, nessuna esclusa, quale che sia la loro natura, inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione è devoluta al Giudice Ordinario. Le Parti, stabiliscono, d'accordo fra di loro, ed anche in deroga all'art. 28 cod. proc. civ., che il Foro competente per territorio è quello di NAPOLI.





RFI elegge il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa, n°1.

TERNA elegge il proprio domicilio in Napoli, Via Aquileia, 8.

La presente Convenzione consta di n. 13 (tredici) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 3 originali, una per ciascuna delle Parti contraenti e una ai fini della registrazione.

Napoli, addì 3 agosto 2017

Per RFI S.p.A.

Per TERNA RETE ITALIA S.p.A.



Direzione Provinciale II Napoli

09/08/2017

3/16/3
20
ESCURE

L'ASSISTENTE
TRIBUTARIO
Giuseppe Caroccia



10/11/1990

**PROTOCOLLO OPERATIVO
PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DELLE
INTERFERENZE CON LE LINEE ELETTRICHE AT DELLA SOCIETÀ TERNA CON
I LAVORI DI RADDOPPIO FERROVIARIO DELLA LINEA NAPOLI-BARI
Variante alla Linea Napoli – Canello**

CUPJ61H9400000011

TRA:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, cap. soc. € 31.525.279.633,00 i.v.a., iscritta al n° 7847/192 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma), R.E.A. n° 758300, cod. fiscale 01585570581 e P. IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) nella persona del Ing. Lucio Menta nato a Velletri (RM) il 13/12/1976 nella Sua qualità di Referente di Progetto giusta procura speciale repertorio n°81475 e Rog. 21917 del 15/04/2016 del dr. Paolo Castellini di Roma, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 20.04.2016 al n. 10762 Serie 1T,

E

Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito denominata "TERNA"), con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 120.000,00 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 11799181000 nella qualità di procuratrice di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 442.198.240 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779661007, giusta procura per notaio Troili di Roma rep. n. 25487 del 14.11.2016, in persona del suo procuratore, ing. Francesco Bonci, giusta procura speciale per notaio Alberto Valdimiro Capasso di Roma rep. n. 95406 – racc. n. 39007 del 28.7.2017, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 1.8.2017 al n. 23833 Serie 1T

PREMESSO:

- che il testo del presente Protocollo corrisponde a quello del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE del n. 15/2015 pubblicata sulla G.U. 155 del 7 luglio u.s.;
- che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
- che nella seduta del 28/01/2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n. 15/2015 adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto- legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:
 - individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
 - identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI

a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);

- prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra (nota 4);

- procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;

- prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante e all'appaltatore;

- che la risoluzione delle interferenze con le linee elettriche AT della Società TERNA con i lavori di raddoppio ferroviario della linea Napoli-Bari - tratta Napoli-Cancello CUPJ61H9400000011 (di seguito «Opera») è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

- che il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal CIPE con delibera n. 2 del 18 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 175/2013) e che il progetto definitivo è stato approvato con ordinanza del Commissario (nominato con la L. 164/2014) n. 21 del 16 maggio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 60/2016) (nota 7) (nota 8);

tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto

CONVENGONO:

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) Banche e b) Poste Italiane SpA, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa all'opera (nota 9) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture

ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare e' A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
- con giroconti/girofondi,
 - per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
 - per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
 - per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
 - per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3.

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4):
- a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento,
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1),
 - il codice IBAN del conto addebitato;
 - b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4.

Procedure di alimentazione dei dati

Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti. Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

1. La stazione appaltante (nota 1) provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.
2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 11) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;

- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte comportano - previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto.

La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo. Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, la stazione appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, al contraente generale o concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni.

Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.

L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della stazione appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, al contraente generale o concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR (nota 12).

Art. 8.

Vigilanza

La stazione appaltante (nota 1) vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo.

Data, 3 agosto 2017

RFI SPA



TERNA RETE ITALIA S.p.A.



NOTE

1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o - ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 - della concessionaria, se a totale partecipazione pubblica.
2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa.
3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.
4. Nell'eventualità che l'impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie.
5. Se la realizzazione dell'opera non e' affidata a contraente generale ne' a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore.
6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il relativo CUP, nonché l'eventuale articolazione in lotti contrassegnati da CUP diversi.
7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale finanziamento dell'opera.
8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:
 - a) che (vedi precedente nota 3) è risultato aggiudicatario della gara per la realizzazione e gestione della suddetta opera sulla base di gara indetta il ed ha sottoscritto il relativo contratto in data
 - b) che in data tra la prefettura di, e l'aggiudicatario e' stato stipulato il protocollo di legalità previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (se tale stipula è intervenuta).
9. Nei Protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei conti dedicati o la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'opera debba avvenire entro trenta giorni dalla stipula del protocollo (che dovrà intervenire, ai sensi della disciplina transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula.
10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello schema si fa riferimento al «soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori.
11. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire, all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi».
12. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale partecipazione pubblica, mentre - in assenza della figura del contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota - le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore. Qualora l'intervento venga realizzato mediante ricorso alla finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica neanche tramite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con penali e di applicazione delle penali stesse, secondo la procedura delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati dall'aggiudicatario, che provvederà a versare i relativi importi sul proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilità separata e destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamento indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione crediti (*)

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamenti lavori
2C	Scavo e movimento terra
2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo
2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo/cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.

ANAGRAFICA IMPRESE				
COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
CUP		CODICE CUP	TESTO	SI
FORNITORE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO E-MAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE	RAGIONE SOCIALE	Ragione Sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita IVA	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice Fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo della sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i>	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca su cui	TESTO	SI
	IBAN	Codice IBAN	TESTO	SI
	INDIRIZZO E-MAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO	CIG	Codice Identificativo Gara <i>(utile se un progetto è realizzato con più gare)</i>	TESTO	SI
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	Descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	Data inizio validità del contratto	TESTO	SI
	DATA FINE	Data fine validità del contratto	TESTO	NO
	DATA RISOLUZIONE	Data risoluzione del contratto	TESTO	NO
	IMPORTO	Importo del contratto €	N. (con 2 decimali)	SI
MANLEVA	FLAG	Indica presenza lettera manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	Data invio lettera manleva	TESTO	SI*
NOTE		NOTE GENERALI	TESTO	NO

*PER FLAG=S

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ RFI/TERNA
Variante alla Linea Napoli - Canello

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, nella persona del Prefetto _____

Il Soggetto aggiudicatore, nella persona dell'Ing. Lucio Menta, nato a Velletri (RM) il 13/12/1976, nella sua qualità di Referente di Progetto, munito dei necessari poteri giusta procura Rep. 81475 e Rog. 21917 del 15/04/2016, della RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000;

Terna Rete Italia S.p.A. (di seguito denominata "TERNA"), con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 120.000,00 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 11799181000 nella qualità di procuratrice di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70, capitale sociale € 442.198.240 i.v., p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05779661007, giusta procura per notaio Troili di Roma rep. n. 25487 del 14.11.2016, in persona del suo procuratore, dott. Francesco Morelli, giusta procura per notaio Luca Troili di Roma rep n. 26015 – racc. 12531 del 17.2.2017, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 15.3.2017 al n. 7931 Serie 1T

PREMESSO

- che l'intervento in questione rientra nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di cui alla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e s.m.i., ed è identificato con CUP J61H94000000011;
- che il Soggetto aggiudicatore provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;
- che il CIPE, con deliberazione 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;
- che l'art. 36 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163/2006, oggi denominati "Infrastrutture e insediamenti prioritari" nel D. Lgs. 50/2016;
- che il CIPE in materia di monitoraggio finanziario ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che in data 3 agosto 2017 è stata stipulata la Convenzione, tra RFI SpA, Soggetto aggiudicatore, e TERNA, con sede legale in Roma, Viale E. Galbeni n.70, per la **realizzazione dei lavori di risoluzione delle interferenze delle linee elettriche AT di proprietà della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.P.A. con la nuova tratta ferroviaria Napoli - Canello;**

- che i lavori ricadono nel territorio della Provincia di Napoli, sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Napoli;
- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo di legalità (di seguito "Protocollo") assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;
- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" come definita al successivo articolo 1 del Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "CCASGO"), ha approvato nella seduta del 13 aprile 2015 uno schema di Protocollo che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla citata delibera CIPE n. 58/2011;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi del comma 20 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 36.5 della L. 114/2014.

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo;
tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi:
 - a) Protocollo: il presente protocollo di legalità
 - a) Prefettura: la Prefettura di Napoli che sottoscrive il Protocollo di legalità
 - b) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
 - c) Opera/Opere: l'intervento oggetto del Contratto stipulato tra il Soggetto aggiudicatore e l'Appaltatore;
 - d) Stazione appaltante: il Soggetto aggiudicatore, con sede in Napoli, Corso A. Lucci – Varco F.S. – Palazzina S.C.C. (ex Dote);
 - e) Soggetto realizzatore: TERNA, con sede in Roma, Viale E. Galbeni n.70
 - f) Subcontraente/i: l'avente causa del Soggetto realizzatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto per lavori, forniture e servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'opera;

- g) Subcontratto/i: qualsiasi contratto, stipulato da TERNA, o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'opera, nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'opera;
- h) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti, che intervengano a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle opere. Sono, pertanto, ricompresi in essa oltre all'Appaltatore, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "Filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n.15/2015 sopra richiamata
- i) Contratto/i: indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto
- j) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo
- k) Banca Dati Antimafia: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.

Articolo 2 CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore garantisce - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. TERNA s'impegna ad inserire nei propri Contratti - e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire ad essa TERNA i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'opera, nonché la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del protocollo.
5. La trasmissione dei dati a TERNA relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati a TERNA è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.
7. L'applicazione e l'osservanza del presente Protocollo di Legalità si intende fin d'ora estesa a qualsiasi operatore economico, contrattualizzato con la stazione appaltante nei limiti ed in proporzione delle prestazioni connesse al CUP dell'opera in questione, mediante apposita dichiarazione di adesione ed accettazione sottoscritta dagli stessi ed inviata alla Prefettura di Napoli.

Articolo 3 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

- a) si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114 (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
- b) sia applicabile l'art. 86, comma 2, del codice Antimafia, fino all'attivazione della Banca Dati Antimafia.

2. Il Soggetto aggiudicatore qualora risultasse a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo all'Appaltatore e a tutti i soggetti della filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e a TERNA ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o TERNA quale soggetto realizzatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi TERNA quale soggetto realizzatore comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura - rispettivamente - del Soggetto aggiudicatore o di TERNA quale soggetto realizzatore, ovvero del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto aggiudicatore o, in caso di delega, il soggetto realizzatore procede all'immediata annotazione della estromissione dell'impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla "cabina di regia", che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ai sensi dell'articolo 94 comma 2 del Codice Antimafia.

Articolo 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n.190 del 2012 (white list) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di filiera dell'opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

Articolo 5

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il Soggetto aggiudicatore e TERNA si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:

- a) Clausola n. 1. "Il Soggetto aggiudicatario (e l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

- b) Clausola n. 2. "Il Soggetto aggiudicatore o l'impresa contraente in caso di stipula di Subcontratto si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto aggiudicatore ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante ed impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del citato D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n.114.

Articolo 6

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore si impegna:

- a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché al protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
- b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento **criminale** che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante.

1.2) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura in data _____, dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere quanto segue:

- a) l'obbligo per TERNA e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
- b) l'obbligo di TERNA di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analogha disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
- c) l'obbligo di TERNA di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico dell'Appaltatore.

Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo di TERNA di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

- d) l'obbligo per TERNA di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 95/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi - così come disciplinato dall'art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto aggiudicatore e TERNA quale soggetto realizzatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80, comma

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.



Articolo 7
COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, ovvero un suo delegato, s'impegnano a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale banca dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'articolo 36 del D.L. n. 90/2014, di cui alla delibera CIPE n. 15/2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Soggetto aggiudicatore.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Napoli, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

- i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015
- iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione verranno immessi dal Soggetto aggiudicatore in apposita sezione della Banca Dati, denominata "Anagrafe degli esecutori". L'Anagrafe degli esecutori contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n.15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:



- i. mettere a disposizione del Soggetto aggiudicatore, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.
4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 verrà messa a disposizione del Soggetto aggiudicatore attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Articolo 8 SANZIONI

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, terzultimo e penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida del Subcontraente;
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4 del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Appaltatore di TERNA o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo di inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6

Il mancato inserimento, da parte di TERNA quale soggetto realizzatore, del suo Appaltatore ovvero del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafi 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione, da parte di TERNA quale soggetto realizzatore, del suo Appaltatore ovvero del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'articolo 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Appaltatore di TERNA e del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lett. c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Appaltatore di TERNA e del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)

La violazione, da parte dell'Appaltatore di TERNA e del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000,00 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500,00 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000,00 (duemila) e con la formale diffida dell'Appaltatore di TERNA e del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2,500,00 (duemilacinquecento) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella

Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4 commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente articolo 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate ed applicate da TERNA quale soggetto realizzatore nei confronti dell'Appaltatore, nonché per il tramite dell'Appaltatore nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi TERNA tramite il Soggetto aggiudicatore ne darà informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore, a TERNA ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, e l'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.

9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

10. Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore, di TERNA e, ove ne ricorra il caso, dell'Appaltatore o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni seguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del subcantiere" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza di TERNA quale soggetto realizzatore, sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore, ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "Settimanale di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- i. all'opera da realizzare con l'indicazione dell'Appaltatore e del Subcontraente, quali operatori e imprese della Filiera, dei mezzi dell'Appaltatore, del Subcontraente e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello proposto da RFI e trasmesso con le modalità di cui al punto 7.1 e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle "partite IVA" senza dipendenti;
- ii. al Referente di cantiere, individuato dall'Appaltatore ovvero dall'impresa subappaltatrice presente nell'area di cantiere, cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- iii. al Subcontraente, cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

- i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- ii. verificare alla luce del "Settimanale di cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
- iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore di intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati

prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8 paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8 paragrafo 8.2 del Protocollo.

Articolo 10

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Articolo 11

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura U.T.G. di Napoli, per via telematica all'indirizzo PEC protocollo.prefna@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore

indicherà alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Articolo 12 DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.

Articolo 13 ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a NAPOLI il 03.08.2017

Il Prefetto di _____

Per il Soggetto aggiudicatore Lucio Lucib

Per TERNA Francesco Lorelli

(limitatamente all'articolo 10)

Il Rappresentante territoriale del lavoro _____

Le OO.SS. di categoria: _____

Fillea CGIL _____

Filca CISL _____

Feneal UIL _____

R.F.I. S.p.A.
Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Investimenti
Progetto Nodo Napoli e Itinerario Napoli - Bari
Corso A. Lucci, 156 - Varco F.S. Palazzina SCC (ex
DOTE) - 80142 NAPOLI
c.a. Ingg. L. Menta e M. Di Maio

p.c.

TRISPACS/P2016
0001169 - 19/12/2016

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Vito Giuseppe Galanti, 71
00155 ROMA
c.a. Dott. M. Ilario

Oggetto: **Asse ferroviario Napoli - Bari: Variante Cannello – Napoli.**
Risoluzione interferenze con linea elettrica AT 220 kV "Brusciano – Maddaloni" cod.
22218C1 di proprietà Terna S.p.A.

Invio progettazione definitiva e richiesta accettazione.

Facendo seguito alle "Condizioni generali di fornitura per i servizi di progettazione" di cui alla ns. nota Prot. TRISPACS/P20160000578 del 28/06/2016, relativa alla variante alla linea elettrica **AT 220 kV "Brusciano – Maddaloni"**, con la presente si inoltra la documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, inerente l'avvio dell'iter autorizzativo di Pre-Screening ambientale innanzi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché di D.I.A. ai sensi della Legge n. 99/09, pregandovi di restituire detti elaborati debitamente timbrati e firmati in segno di accettazione.

Con l'occasione, si fa presente che l'invio della DIA Ministeriale e la successiva cantierizzazione dell'opera avverrà solo al verificarsi delle seguenti condizioni, propedeutiche per l'avvio dell'iter autorizzativo:

- Acquisizione, in via bonaria, del diritto di servitù sui suoli interessati dal progetto a mezzo stipula di apposito atto notarile;
- Parere positivo da parte del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di pre-screening ambientale;
- Decorso dei 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. senza interruzioni di termini da parte delle amministrazioni competenti.

Nell'attesa di ricevere la documentazione di cui sopra, si comunica la disponibilità per un eventuale supporto per la stipula delle servitù di elettrodotto.

Distinti saluti.

SS/

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone

Allegati: Elenco Elaborati Cod: **EE22218C1CFX00000**

Elaborati PRE SCREENING

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-22218C1-C-FX-00003	Relazione ambientale	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00004	Corografia vincoli	00	14/12/2016
R-E-22218C1-C-FX-00005	Checklist dello Screening	00	14/12/2016

Elaborati DIA

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-22218C1-C-FX-00006	Relazione Tecnica di asseveramento	00	14/12/2016
R-E-22218C1-C-FX-00007	Relazione Tecnico descrittiva con allegati: Decreto autorizzativo dell'elettrodotto.	00	14/12/2016
R-E-22218C1-C-FX-00008	Relazione CEM	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00009	Corografia generale dell'intervento scala 1: 25000	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00010	Planimetria con ortofoto dell'intervento scala 1:5000	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00011	Planimetria catastale assetto attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00012	Planimetria catastale assetto futuro scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00013	Planimetria catastale con fascia DPA scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00014	Planimetria catastale con ottici – stato attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
L-E-22218C1-C-FX-00015	Profilo Longitudinale assetto attuale scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
L-E-22218C1-C-FX-00016	Profilo Longitudinale assetto futuro scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00017	Corografia vincoli scala 1:50000 Categoria complessi: FAGLIE – ASSI DI DRENAGGIO - PIEZOMETRICHE – COMPLESSI IDROGEOLOGICI Categoria criticità: AREE INONDABILI - TRASPORTO SOLIDO NOcc Categoria classi sismico: CLASSIFICAZIONE SISMICA	00	14/12/2016
D-E-22218C1-C-FX-00018	CTR con fascia DPA scala 1:5000	00	14/12/2016
E-E-22218C1-C-FX-00019	Elenco Caratteristiche componenti di progetto	00	14/12/2016

R.F.I. S.p.A.

Rete Ferroviaria Italiana

Direzione Investimenti

Progetto Nodo Napoli e Itinerario Napoli - Bari

Corso A. Lucci, 156 - Varco F.S. Palazzina SCC (ex DOTE) - 80142 NAPOLI

c.a. Ingg. L. Menta e M. Di Maio

p.c.

ITALFERR S.p.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Via Vito Giuseppe Galanti, 71

00155 ROMA

c.a. Dott. M. Ilario

TRISPACS/P2016
0001168 - 19/12/2016

Oggetto: **Asse ferroviario Napoli - Bari: Variante Cannello - Napoli.**

Risoluzione interferenze con linea elettrica AT 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni" cod. 22240C1 di proprietà Terna S.p.A.

Invio progettazione definitiva e richiesta accettazione.

Facendo seguito alle "Condizioni generali di fornitura per i servizi di progettazione" di cui alla ns. nota Prot. TRISPACS/P20160000578 del 28/06/2016, relativa alla variante alla linea elettrica **AT 220 kV "Fiat Auto – Maddaloni"**, con la presente si inoltra la documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, inerente l'avvio dell'iter autorizzativo di Pre-Screening ambientale innanzi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché di D.I.A. ai sensi della Legge n. 99/09, pregandovi di restituire detti elaborati debitamente timbrati e firmati in segno di accettazione.

Con l'occasione, si fa presente che l'invio della DIA Ministeriale e la successiva cantierizzazione dell'opera avverrà solo al verificarsi delle seguenti condizioni, propedeutiche per l'avvio dell'iter autorizzativo:

- Acquisizione, in via bonaria, del diritto di servitù sui suoli interessati dal progetto a mezzo stipula di apposito atto notarile;
- Parere positivo da parte del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di pre-screening ambientale;
- Decorso dei 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. senza interruzioni di termini da parte delle amministrazioni competenti.

Nell'attesa di ricevere la documentazione di cui sopra, si comunica la disponibilità per un eventuale supporto per la stipula delle servitù di elettrodotto.

Distinti saluti.

SS/

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone

Allegati: Elenco Elaborati Cod: **EE22240C1CFX00000**

ELENCO ELABORATI

Elaborati PRE SCREENING

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-22240C1-C-FX-00003	Relazione ambientale	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00004	Corografia vincoli	00	14/12/2016
R-E-22240C1-C-FX-00005	Checklist dello Screening	00	14/12/2016

Elaborati DIA

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-22240C1-C-FX-00006	Relazione Tecnica di asseveramento	00	14/12/2016
R-E-22240C1-C-FX-00007	Relazione Tecnico descrittiva con allegati: Decreto autorizzativo dell'elettrodotto.	00	14/12/2016
R-E-22240C1-C-FX-00008	Relazione CEM	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00009	Corografia generale dell'intervento scala 1: 25000	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00010	Planimetria con ortofoto dell'intervento scala 1:5000	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00011	Planimetria catastale assetto attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00012	Planimetria catastale assetto futuro scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00013	Planimetria catastale con fascia DPA scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00014	Planimetria catastale con ottici – stato attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
L-E-22240C1-C-FX-00015	Profilo Longitudinale assetto attuale scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
L-E-22240C1-C-FX-00016	Profilo Longitudinale assetto futuro scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00017	Corografia vincoli scala 1:50000 Categoria complessi: FAGLIE – ASSI DI DRENAGGIO - PIEZOMETRICHE – COMPLESSI IDROGEOLOGICI Categoria criticità: AREE INONDABILI - TRASPORTO SOLIDO NOcc Categoria classi sismico: CLASSIFICAZIONE SISMICA	00	14/12/2016
D-E-22240C1-C-FX-00018	CTR con fascia DPA scala 1:5000	00	14/12/2016
E-E-22240C1-C-FX-00019	Elenco Caratteristiche componenti di progetto	00	14/12/2016

R.F.I. S.p.A.
Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Investimenti
Progetto Nodo Napoli e Itinerario Napoli - Bari
Corso A. Lucci, 156 - Varco F.S. Palazzina SCC (ex
DOTE) - 80142 NAPOLI
c.a. Ingg. L. Menta e M. Di Maio

p.c.

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Vito Giuseppe Galanti, 71
00155 ROMA
c.a. Dott. M. Ilario

TRISPACS/P2016
0001163 - 19/12/2016



Oggetto: **Asse ferroviario Napoli - Bari: Variante Cannello - Napoli.**
Risoluzione interferenze con linea elettrica AT 150 kV "Fratta – S. Giuseppe" cod. 23519G1
di proprietà Terna S.p.A.

Invio progettazione definitiva e richiesta accettazione.

Facendo seguito alle **"Condizioni generali di fornitura per i servizi di progettazione"** di cui alla ns. nota Prot. TRISPACS/P20160000578 del 28/06/2016, relativa alla variante alla linea elettrica **AT 150 kV "Fratta – S. Giuseppe"**, con la presente si inoltra la documentazione progettuale, in copia cartacea e su supporto informatico, inerente l'avvio dell'iter autorizzativo di Pre-Screening ambientale innanzi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché di D.I.A. ai sensi della Legge n. 99/09, pregandovi di restituire detti elaborati debitamente timbrati e firmati in segno di accettazione.


Con l'occasione, si fa presente che l'invio della DIA Ministeriale e la successiva cantierizzazione dell'opera avverrà solo al verificarsi delle seguenti condizioni, propedeutiche per l'avvio dell'iter autorizzativo:

- Acquisizione, in via bonaria, del diritto di servitù sui suoli interessati dal progetto a mezzo stipula di apposito atto notarile;
- Parere positivo da parte del Ministero dell'Ambiente sulla procedura di pre-screening ambientale;
- Decorso dei 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. senza interruzioni di termini da parte delle amministrazioni competenti.

Nell'attesa di ricevere la documentazione di cui sopra, si comunica la disponibilità per un eventuale supporto per la stipula delle servitù di elettrodotto.

Distinti saluti.

SS/

Terna Rete Italia S.p.A.
Direzione Territoriale Centro Sud
Unità Progettazione Impianti
IL RESPONSABILE
Antonio Limone


Allegati: Elenco Elaborati Cod: **EE23519G1CFX00000**

Elaborati PRE SCREENING

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-23519G1-C-FX-00003	Relazione ambientale	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00004	Corografia vincoli	00	14/12/2016
R-E-23519G1-C-FX-00005	Checklist dello Screening	00	14/12/2016

Elaborati DIA

Codifica elaborato	Descrizione	Rev.	Data revisione
R-E-23519G1-C-FX-00006	Relazione Tecnica di asseveramento	00	14/12/2016
R-E-23519G1-C-FX-00007	Relazione Tecnico descrittiva con allegati: Decreto autorizzativo dell'elettrodotto.	00	14/12/2016
R-E-23519G1-C-FX-00008	Relazione CEM	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00009	Corografia generale dell'intervento scala 1: 25000	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00010	Planimetria con ortofoto dell'intervento scala 1:5000	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00011	Planimetria catastale assetto attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00012	Planimetria catastale assetto futuro scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00013	Planimetria catastale con fascia DPA scala 1:2000	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00014	Planimetria catastale con ottici – stato attuale scala 1:2000	00	14/12/2016
L-E-23519G1-C-FX-00015	Profilo Longitudinale assetto attuale scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
L-E-23519G1-C-FX-00016	Profilo Longitudinale assetto futuro scala 1: 2000 / 1: 500	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00017	Corografia vincoli scala 1:50000 Categoria complessi: FAGLIE – ASSI DI DRENAGGIO - PIEZOMETRICHE – COMPLESSI IDROGEOLOGICI Categoria criticità: AREE INONDABILI - TRASPORTO SOLIDO NOcc Categoria classi sismico: CLASSIFICAZIONE SISMICA	00	14/12/2016
D-E-23519G1-C-FX-00018	CTR con fascia DPA scala 1:5000	00	14/12/2016
E-E-23519G1-C-FX-00019	Elenco Caratteristiche componenti di progetto	00	14/12/2016